Controlli. Pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il decreto legislativo che allinea il sistema italiano all'Unione europea

Più responsabilità per i revisori

I sindaci conquistano maggiori spazi - Possibili anche le dimissioni

Le principali novità

Srl e collegio sindacale

- Per quanto riguarda la governance societaria, il decreto legislativo prevede che nelle Srl il collegio sindacale dovrà essere nominato anche quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando controlla una società a sua volta obbligata alla revisione dei conti

Il nuovo registro unico

- Il registro dei revisori diventa unico con la conseguenza che chi è iscritto può svolgere qualsiasi incarico. Fino a oggi il registro dei revisori contabili è stato tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, mentre l'albo speciale delle società di revisione è tenuto dalla Consob. D'ora in avanti sarà invece il ministero dell'Economia a gestirlo. Resta salva la facoltà di delegare la gestione a «enti idonei»

Tirocinio e idoneità

- I nuovi revisori dovranno svolgere un tirocinio triennale presso un revisore legale o una società di revisione e superare un "esame di idoneità professionale". Inoltre dovranno sottoporsi a programmi di formazione continua. Il ministero della Giustizia, con proprio regolamento, potrà fissare i casi di equipollenza dell'esame di idoneità dei nuovi revisori con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate

Formazione e controllo della qualità

- I revisori legali e le imprese di revisione saranno obbligati ad aggiornarsi e dovranno sottoporsi, almeno ogni sei anni, a una procedura di controllo della qualità. Questa procedura sarà focalizzata sulla verifica dei documenti di revisione, ma includerà anche una valutazione della conformità dell'attività dei revisori ai principi di revisione e ai requisiti di indipendenza e ai corrispettivi incassati

Responsabilità patrimoniale

- La responsabilità dei revisori legali e delle società di revisione è connessa al contributo effettivo al danno cagionato nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi comunque danneggiati. Sono responsabili anche i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione

Sanzioni

- Il decreto disciplina poi le sanzioni in caso di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni (fino a cinque anni di carcere, salve le aggravanti), la corruzione dei revisori (fino a cinque nei casi più gravi). Puntiti anche l'impedito controllo a carico degli amministratori, i compensi illegali e gli illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione

Marco Bellinazzo
Franco Roscini Vitali

Nasce il testo unico della revisione contabile: il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2006/43/Ce, che abroga e coordina le disposizioni oggi contenute in numerosi testi, è stato pubblicato ieri nella «Gazzetta Ufficiale» n. 68 (Supplemento Ordinario n. 58).

Il decreto n. 39 entrerà in vigore dal 7 aprile 2010. Solo una parte delle norme, però, risulterà direttamente applicabile. Per le altre, occorrerà attendere i regolamenti attuativi. La non chiara indicazione di una fase transitoria, con le assemblee in corso di svolgimento, potrebbe creare in molti casi dubbi e problemi operativi (sul punto si veda l'articolo a fianco).

La nuova disciplina sulla revisione legale dei conti avrà nei prossimi mesi un impatto notevole, specie sull'assetto professionale dell'attività. I due registri esistenti vengono sostituiti con un registro unico, con la conseguenza che chi è iscritto può svolgere qualsiasi incarico, anche presso società quotate. Attualmente il registro dei revisori contabili è tenuto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, mentre l'albo speciale delle società di revisione è tenuto dalla Consob (quest'ultimo verrà tagliato). D'ora in avanti sarà perciò il ministero dell'Economia a gestire l'abilitazione e l'iscrizione nel registro unico, salva la facoltà di delegare ad «enti idonei» questi compiti (i dottori commercialisti si candidano a conservare il loro ruolo). Nel registro dovranno essere registrati anche tutti gli incarichi conferiti per ragioni di trasparenza.

Per altri versi, i nuovi revisori (quelli attuali e le società passeranno automaticamente all'elenco dell'Economia) dovranno svolgere un tirocinio triennale e superare un "esame di idoneità professionale". Il ministero della Giustizia potrà fissare, però, i casi di equipollenza dell'esame di idoneità con esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni.

Per quanto riguarda la revisione, ci si dovrà attenere ai principi adottati dalla Commissione Ue (come previsto dall'articolo 26, paragrafi 1 e 2, della direttiva 43 del 2006). Fino alla loro emanazione la revisione dovrà essere svolta in base ai criteri elaborati da ordini e associazioni professionali (con cui l'Economia può siglare convenzioni) in conformità con quanto disposto dagli organismi internazionali.

Altre innovazioni riguardano il conferimento e la revoca dell'incarico. Anche nelle Spa non quotate - come già in quelle quotate - il revisore dovrà essere scelto dall'assemblea dei soci su «proposta motivata» del collegio sindacale e viene sancita la facoltà di dimissioni del revisore (con le modalità definite in un successivo decreto ministeriale). Fino a oggi si riteneva possibile solo la revoca del sindaco.

Il decreto fissa, inoltre, i contenuti della relazione di revisione e precisa le ipotesi di responsabi-

lità di revisori e società di revisione. La responsabilità patrimoniale dovrà essere commisurata al contributo effettivo di ciascuno al danno cagionato nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi colpiti. Sono responsabili anche i dipendenti che hanno collaborato alla revisione. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce il risarcimento. Sono potenziate anche le sanzioni penali in caso di falsità nelle relazioni (fino a cinque anni di carcere), di corruzione dei revisori (fino a cinque nei casi più gravi), di impedito controllo da parte degli amministratori, di compensi illegali e di illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione.

Per quanto riguarda la governance societaria, infine, il decreto 39 prevede che nelle Srl il collegio sindacale dovrà essere nominato anche quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando controlla una società a sua volta obbligata alla revisione dei conti.

ELENCO TRASPARENTE

Un regolamento istituirà il registro unico per professionisti e società dove saranno annotati tutti gli incarichi

DOMANDE & RISPOSTE

Quando entreranno in vigore le nuove norme sulla revisione contabile?
Le norme sulla revisione contabile entreranno in vigore il 7 aprile. Tuttavia per molte disposizioni (si veda l'articolo a fianco) sarà necessario attendere i regolamenti attuativi. Fino all'emanazione di questi ultimi resteranno in vigore le vecchie disposizioni

Cosa accade agli attuali revisori e alle società di revisione? Cosa succede ai mandati in corso?
Gli attuali soggetti abilitati alla revisione saranno automaticamente iscritti nel nuovo registro. I mandati già conferiti proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei regolamenti attuativi del decreto di recepimento

Quali principi di revisione si applicano?
In linea generale, restano applicabili i principi di revisione attualmente in vigore, fino all'introduzione dei nuovi principi adottati dalla commissione europea (in base all'articolo 26, paragrafi 1 e 2 della direttiva 43 del 2006)

Quali sono i nuovi criteri di indipendenza e deontologia cui devono attenersi i revisori?
I revisori dovranno rispettare principi di deontologia indipendenza e riservatezza elaborati dal ministero dell'Economia, anche in collaborazione con ordini e associazioni professionali.
In particolare, il revisore legale e la società di revisione devono astenersi dall'attività quando sussistano relazioni finanziarie, d'affari o di altro genere, dirette o indirette, dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza risulta compromessa. L'indipendenza andrà valutata anche nell'ottica della "rete", ovvero della struttura in cui è inserito il revisore